



COMUNEDI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE

N° 84 del 23/06/2021

OGGETTO: Individuazione nuovi luoghi per la celebrazione dei matrimoni civili e Unioni civili diversi dalla Casa Comunale.

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di GIUGNO alle ore 12:20, si è riunita la Giunta comunale con le modalità straordinarie consentite dall'art. 73 del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Rag. Francesco Cacciatore nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti:

N. Ord.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
1	CACCIATORE Francesco	Sindaco	X	
2	GIAMBARTINO Teresa Antonella	Assessore	X	
3	MADONIA Alberto	Assessore		X
4	SCHILLACI Ignazio	Assessore	X	
5	FERRARO Giovanna	Assessore		X
		TOTALE	3	2

Partecipa la Segretaria comunale Dr.ssa Rossella Maria Stornaiuolo, collegata da remoto con videocamera e dispositivo informatico, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, accertato con l'ausilio della Segretaria comunale, il numero legale dei componenti della Giunta in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che ai sensi dell'art.53 della legge 8/06/1990 recepita dalla L.R.n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole

VISTA la proposta di deliberazione che segue;

Premesso che:

- l'art. 106 del Codice Civile indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio civile, recitando: “Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all' ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;
- il concetto di “casa comunale” viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile che al paragrafo 9.5.1 riporta: “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”;
- lo stesso codice civile che all'art. 110 stabilisce l'unica deroga all'art. 106, consentendo la celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile o per infermità, si trovi nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, prescrivendo in tal caso, che “l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107”;

Preso atto che pervengono richieste da parte di cittadini di poter contrarre matrimonio fuori della Casa Comunale, motivate dalla bellezza dei luoghi e degli edifici di proprietà comunale presenti sul territorio.

Considerato che la Villa Comunale, essendo situata a pochi passi dal centro e presentando diverse specie arboree e botaniche, un armonioso “viale dei tigli”, con le sue bellezze naturalistiche ed ambientali, si presta ad essere nuovo luogo per la celebrazione dei matrimoni civili e Unioni civili diversi dalla Casa Comunale;

Ritenuto di accogliere le richieste avanzate e di ampliare la possibilità di celebrare matrimoni con rito civile in altri luoghi diversi dalla Casa comunale, individuando, quale altro luogo la Villa Comunale di S.Stefano Quisquina

Rilevato che, a seguito di numerosi quesiti presentati dai comuni al Ministero dell'Interno relativi alla possibilità di celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, il menzionato Ministero, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III Stato Civile, al fine di ovviare a difformi interpretazioni e applicazioni della normativa in materia, ha emanato la circolare n. 29 del 07-06-2007, ad oggetto: “Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale”, in cui si stabilisce che:

a. i Comuni possono “deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di giunta” sempre che l'edificio sia nella disponibilità del comune e ci sia “un carattere di ragionevole continuità temporale” nel suo utilizzo;

b. è possibile procedere alla celebrazione nei giardini della casa comunale, purché i giardini siano pertinenza funzionale dell'edificio dove ha sede la casa comunale, non essendo invece possibile “celebrare matrimonio nei giardini o nei parchi esterni alla casa comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa”;

Ricordato, altresì, che, come espressamente indicato dalla menzionata circolare n. 29 del 07-06-2007 l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile

Evidenziato che in merito al primo punto, il Massimario dello Stato Civile precisa che “La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco, nell'ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività”;

Rilevato che la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la Circolare 10/2014 ad oggetto:

“Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”, ha fornito ulteriori spiegazioni rispetto all'interpretazione già data con la menzionata Circolare 29 del 07-06-2007, sul principio di "esclusiva disponibilità della destinazione" sottoponendo la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere del 22 gennaio 2014 n. 196/14 (riportato nella circolare del ministero) precisando che i requisiti di "esclusività e continuità della destinazione" possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo" ovvero il Comune può celebrare in determinati giorni, e in quella di "destinazione frazionata nello spazio" ovvero l'ente riserva alcune aree alla celebrazione del matrimonio, purché “tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale”.

Ritenuto, pertanto, opportuno istituire un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili presso la Villa Comunale del Comune S.Stefano Quisquina nell'intento di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini di poter disporre di strutture alternative alla Casa Comunale,

Valutato che la destinazione di luoghi del Comune di particolare pregio storico/ambientale come la Villa Comunale a sede di celebrazione di matrimoni civili, oltre a rispondere a richieste dei cittadini, può ritenersi coerente con gli interventi di valorizzazione storica e promozione turistica del territorio

Visti:

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Regolamento di Contabilità;

- P.O.R.EE.LL.

PROPONE

DI ISTITUIRE un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili presso la Villa Comunale del Comune di Santo Stefano Quisquina, nell'intento di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini di poter disporre di strutture alternative alla Casa Comunale, in considerazione che la destinazione di luoghi del Comune di particolare pregio storico/ambientale come la Villa Comunale a sede di celebrazione di matrimoni civili, oltre a rispondere a richieste dei cittadini, può ritenersi coerente con gli interventi di valorizzazione storica e promozione turistica del territorio competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art.15 della L.R. n.44/91.

Il Sindaco
Francesco Cacciatore

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	
Santo Stefano Quisquina, <u>23/04/2011</u>	Il Responsabile dell'Area
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere <u>NON GRADITA</u>	
Santo Stefano Quisquina, <u>23/04/2011</u>	Il Responsabile Area Finanziaria
<u>NON GRADITA ORIGINI FINANZIARIE</u>	

LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art.15 della L.R. n.44/91;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni esposte in ordine al provvedimento proposto;

con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

DI ISTITUIRE un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili presso la Villa Comunale del Comune di Santo Stefano Quisquina, nell'intento di aderire alle esigenze

manifestate dai cittadini di poter disporre di strutture alternative alla Casa Comunale, in considerazione che la destinazione di luoghi del Comune di particolare pregio storico/ambientale come la Villa Comunale a sede di celebrazione di matrimoni civili, oltre a rispondere a richieste dei cittadini, può ritenersi coerente con gli interventi di valorizzazione storica e promozione turistica del territorio competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art.15 della L.R. n.44/91.

Successivamente

**LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A**

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991.

L'Assessore anziano
Ignazio Schillaci

Ignazio Schillaci



La Segretaria comunale
Dr.ssa Rossella Maria Stornaiuolo

Rossella Maria Stornaiuolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.
Santo Stefano Quisquina, li _____

Il Messo comunale
(Giuseppe Ficarella)

La Segretaria comunale
(Dr.ssa Rossella Maria Stornaiuolo)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta.

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/06/2021

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);
 decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li 23/06/2021

La Segretaria comunale
(Dr.ssa Rossella Maria Stornaiuolo)

Rossella Maria Stornaiuolo

Il presente atto è copia conforme all'originale
Santo Stefano Quisquina, li 23/06/2021

Il Funzionario

[Signature]